


COMUNE DI NAPOLI  
*Area Consiglio Comunale*  
*Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari*

**PG/2022/476951**  
**20 GIUGNO 2022**

*p.c. A Tutti i Gruppi consiliari*

**OGGETTO:** delibera di G.C. n. 214 del 17/06/2022 di proposta al Consiglio:  
Adozione del Regolamento di Polizia di Sicurezza Urbana .

Si trasmette copia della deliberazione di cui all'oggetto per opportuna conoscenza.

  
*Il Dirigente*  
*Enrichetta Barbatì*



COMUNE DI NAPOLI

**ORIGINALE**

Mod\_fdc\_1\_21

DIPARTIMENTO/AREA: **DIPARTIMENTO SICUREZZA -  
COMANDANTE POLIZIA LOCALE**

SERVIZIO: **POLIZIA LOCALE**

**Proposta al Consiglio**

ASSESSORATO: **ALLA POLIZIA MUNICIPALE E ALLA LEGALITÀ**

SG: 229 del 17/06/2022

DGC: 240 del 17/06/2022

Cod. allegati: L 1043\_004

Proposta di deliberazione prot. n° 4

del 17/06/2022

**REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 214**

**OGGETTO:** PROPOSTA AL CONSIGLIO: Adozione del Regolamento di Polizia di Sicurezza Urbana.

Il giorno 17/06/2022, nella residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Dieci Amministratori in carica:

**SINDACO:**

**P A**

*Gaetano MANFREDI*

|   |  |
|---|--|
| ✓ |  |
|---|--|

**ASSESSORI:**

**P A**

*Maria FILIPPONE*  
(Vicesindaco)

|  |   |
|--|---|
|  | ✓ |
|--|---|

*Paolo MANCUSO*

|   |  |
|---|--|
| ✓ |  |
|---|--|

*Pier Paolo BARETTA*

|  |   |
|--|---|
|  | ✓ |
|--|---|

*Antonio DE IESU*

|   |  |
|---|--|
| ✓ |  |
|---|--|

*Teresa ARMATO*

|   |  |
|---|--|
| ✓ |  |
|---|--|

*Edoardo COSENZA*

|   |  |
|---|--|
| ✓ |  |
|---|--|

**P A**

*Vincenzo SANTAGADA*

|   |  |
|---|--|
| ✓ |  |
|---|--|

*Laura LIETO*

|   |  |
|---|--|
| ✓ |  |
|---|--|

*Emanuela FERRANTE*

|   |  |
|---|--|
| ✓ |  |
|---|--|

*Luca TRAPANESE*

|   |  |
|---|--|
| ✓ |  |
|---|--|

*Chiara MARCIANI*

|   |  |
|---|--|
| ✓ |  |
|---|--|

Assume la Presidenza: *Sindaco Gaetano Manfredi*

Assiste il Segretario del Comune: *Monica Cinque*

**IL PRESIDENTE**

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

### Premesso che

- i cittadini percepiscono la sicurezza come un diritto primario e lo ritengono una componente indispensabile della qualità della propria vita;
- la normativa sulla sicurezza urbana promanata a partire dal 2017 definisce come tale il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione delle aree, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono, anche con azioni integrate, insieme allo Stato, alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano anche gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni;
- con tale normativa è stata delineata una strategia d'intervento complessiva che mette le città e i cittadini al centro delle politiche di sicurezza quale bene primario da garantire in via prioritaria per assicurare lo sviluppo sociale ed economico del territorio e un'adeguata qualità della vita della Collettività;
- l'accordo della Conferenza Unificata Stato – città ed autonomie locali ha sancito quelle che sono le *"Linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana"* demandando anche a successivi patti locali tra Istituzioni, la promozione e l'attuazione di un sistema partecipato e integrato;
- il 20 gennaio 2022, alla presenza del Ministro dell' Interno Luciana Lamorgese è stato sottoscritto l' *"Accordo per la promozione e l'attuazione di un sistema di sicurezza partecipata e integrata e per lo sviluppo della Città di Napoli"*, dal Presidente della Regione Campania, dal Prefetto di Napoli e dal Sindaco di Napoli, patto che nella parte inerente la individuazione e regolamentazione delle aree urbane da sottoporre a particolare tutela e misure di prevenzione, fa espresso richiamo al *"Regolamento di Sicurezza Urbana"* dell' Ente;
- con riferimento all' art. 10 di detto Accordo, denominato *"Ordinanze sindacali e regolamentazione orari di chiusura di esercizi pubblici di intrattenimento notturno"*, valutato che la Città di Napoli, anche in concomitanza del progressivo venir meno delle restrizioni legate all'emergenza epidemiologica, è interessata da una forte recrudescenza del fenomeno della movida che si è tradotto in ripetuti episodi di disturbo della quiete pubblica e vandalismo, nonché in gravi forme di delinquenza (cd *"mala movida"*), è stata adottata – per le aree in essa individuate- l' Ordinanza Sindacale n. 59 del 15/02/2022 con decorrenza dal 17 febbraio 2022 e per la durata di mesi quattro ai fini della tutela della sicurezza e vivibilità;

### Ritenuto che

- è necessario dotare l'Ente di uno strumento ordinario che abbia la finalità di dotare norme di comportamento tese a promuovere la cultura della legalità, lo spirito di comunità, la solidarietà e lo sviluppo della coscienza civile e che mirino a garantire la sicurezza urbana, la vivibilità e il decoro della Città oltre che contrastare le forme diffuse di degrado sociale, al fine di promuovere un'ordinata e civile convivenza, migliorando il livello della qualità della vita;
- lo strumento, denominato *"Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana"* è scaturito da una serie di confronti ed interlocuzioni tra i diversi Servizi dell'Amministrazione, coordinati dall' Assessore alla Legalità e alla Polizia Locale, e ha lo scopo di disciplinare i diversi comportamenti nelle materie

elencate dalla normativa sulla sicurezza promanata nel tempo, come meglio specificato nella relazione illustrativa allegata come parte integrante al presente atto;

**Visto:**

- la Legge 1° aprile 1981, n° 121, recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”;
- la Legge 7 marzo 1986, n° 65, la quale fissa i lineamenti fondamentali dell’assetto ordinamentale e organizzativo della Polizia Locale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
- la Legge 15 luglio 2009, n° 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”;
- le linee strategiche per il controllo coordinato del territorio, diramate dal Ministero dell’Interno il 30 aprile 2015, e successive disposizioni integrative, con le quali, rilevata una diretta correlazione tra disagio sociale, degrado dei comportamenti e fenomeni di maggiore pericolosità ed allarme, si prende atto della necessità di adottare nuove strategie di intervento attraverso i Piani di Controllo Coordinato del Territorio, nonché “l’azione congiunta di più livelli di governo per le iniziative da intraprendere, con un rafforzamento della collaborazione tra Amministrazioni centrali, istituzioni locali e società civile che, nel rispetto delle relative competenze, responsabilità e ruoli, dia vita sul territorio ad un processo di partecipazione alla gestione della sicurezza, nel convincimento che la materia richieda misure diversificate a seconda dei differenti contesti di riferimento”, nel quadro di una sicurezza più integrata e partecipata;
- il Decreto Legge del 20 febbraio 2017, n° 14, convertito in Legge 18 aprile 2017, n° 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” e, segnatamente, il primo comma dell’art. 5 secondo cui “con appositi patti sottoscritti tra il Prefetto e il Sindaco (...) possono essere individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana (...)” in coerenza con le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata;
- la circolare del Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S. n° 558/SICPART/422.2/47/316370 dell’8 giugno 2017, avente ad oggetto “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana. Forza di intervento rapido”;
- le linee guida per l’attuazione della sicurezza urbana, di cui all’art. 5 del già citato Decreto Legge 20 febbraio 2017, n° 14, adottate in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie locali in data 26 luglio 2018;
- le “Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata”, approvate il 24 gennaio 2018;

*Gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine.....26..... progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell’archivio informatico dell’Ente, repertoriati con il n. L1043\_004\_001 e L1043\_004\_002 :*

- L1043\_004\_001: Relazione Illustrativa;
- L1043\_004\_002: Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana.;

Il Segretario Generale  
Dr.ssa Monica Cinque

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Il Comandante

Generale Dr. ~~Ciro~~ ESPOSITO

Con voti UNANIMI,

## DELIBERA

### Proporre al Consiglio Comunale:

1. Approvare l'allegato Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana unitamente alla Relazione illustrativa, che risulterà parte integrante del presente provvedimento.

☐ (\*\*) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

(\*\*): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

L'Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità  
dott. Antonio De Iesu

Il Dirigente del Servizio  
Il Comandante  
Generale Dr. ~~Ciro~~ ESPOSITO

Il Segretario Generale  
Dr.ssa Monica Cinque



COMUNE DI NAPOLI

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N.4 DEL 17.06.2022, AVENTE AD OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO:  
ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA**

Il Dirigente del Servizio ..... esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Addi, .....

IL DIRIGENTE

..... *[Signature]* .....

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 17/06/2022... e protocollata con il n. D.G.E. 2022/240...

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

.....  
.....  
..... *V.f.o.* .....  
.....  
.....

Addi, 17/6/22

IL RAGIONIERE GENERALE

..... *[Signature]* .....

*Dipartimento Ragioneria Generale  
Servizio Gestione Bilancio*

**Oggetto : Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000 .  
Proposta al Consiglio n. 4 del 17.06.2022 DGC/2021/240 del 17.06.2022. Servizio Polizia  
Locale**

Il provvedimento in esame propone al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana unitamente alla Relazione Illustrativa.

La proposta non comporta, allo stato, riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione finanziaria o sul Patrimonio dell'Ente, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Napoli, 17.06.2022

*Per*

Il Ragioniere Generale  
dott. ssa Claudia Gargiulo  
*Claudia Gargiulo*

7

## OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con il provvedimento in oggetto, si intende proporre al Consiglio comunale di approvare il Regolamento di polizia e sicurezza urbana.

Al provvedimento è allegata una relazione nella quale sono, fra l'altro, sinteticamente illustrate le principali norme contenute nel testo regolamentare.

La proposta di deliberazione è corredata del favorevole parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, ma non del parere di regolarità contabile in quanto il Ragioniere Generale ha dichiarato che *“La proposta non comporta, allo stato, riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione finanziaria o sul Patrimonio dell'Ente, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile.”*.

Il testo regolamentare che si propone di approvare ha un contenuto composito in quanto detta norme incidenti su diversi aspetti attinenti alla polizia ed alla sicurezza urbana intese nella loro accezione più ampia, in linea con la nozione di sicurezza data dall'art. 4 del D.L. n. 14/2017, laddove *“si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città”*.

Vengono, quindi, proposte disposizioni in materia di pubblica incolumità, igiene, decoro urbano e tutela dell'ambiente, nonché in materia di quiete pubblica e tranquillità delle persone e, infine, di sicurezza urbana e decoro nello svolgimento delle attività commerciali e artigianali.

All'articolo è allegato l'*Elenco delle aree alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del D.L. n. 14/2017, convertito con modificazioni in L. n. 48/2017*. L'approvazione di tale elenco costituisce esercizio della facoltà concessa ai Comuni dall'art. 9, comma 3, del citato D.L. 14/2017, in cui si dispone che *“i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo”*: sanzioni pecuniarie e provvedimento di allontanamento (cd. daspo urbano).

L'Amministrazione comunale è già dotata di un proprio Regolamento di polizia urbana; in proposito, va rilevato che alcuni contenuti di tale disciplina trovano una nuova disciplina nel testo proposto o, comunque, sono stati in esso ricondotti in quanto compatibili. Si evidenzia che nel Regolamento di cui si propone l'approvazione si prevede che *“Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, continuano ad avere efficacia le disposizioni del previgente Regolamento comunale di Polizia Urbana.”*. Gli aspetti che non sono stati oggetto di nuova disciplina regolamentare risultano sinteticamente indicati nella relazione illustrativa allegata alla proposta.

La potestà regolamentare in materia di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti è conferita ai Comuni dall'art. 50, comma 7 ter, del D. Lgs. 267/2000, con riferimento alle materie di cui al comma 5, secondo periodo: *“interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti”*. Si ricorda, altresì, che l'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 attribuisce al Consiglio comunale l'espressione di indirizzi in materia di orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi.






E' posta all'ordine del giorno della seduta di Giunta anche la proposta di deliberazione SG 225, con cui si propone al Consiglio comunale di approvare il *"Regolamento per la serena e civile convivenza tra la cittadinanza e le attività commerciali, di pubblici esercizi e di svago nelle aree private e pubbliche"*, avente la finalità *"di tutelare, oltre la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale e la qualità della vita dei cittadini, nel contemperamento di tali interessi pubblici con il diritto all'iniziativa commerciale ed imprenditoriale privata e dell'occupazione lavorativa da essa indotta"*. Nel perseguimento di tale finalità, il testo regolamentare detta, fra l'altro, norme in materia di controllo del territorio e tutela della vivibilità.

Spettano all'Organo deliberante le valutazioni e le determinazioni conclusive, tenuto conto che la potestà regolamentare é tipica espressione dell'attività di governo dell'Ente, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del D. Lgs. 267/2000, in cui si sancisce l'autonomia regolamentare degli enti locali *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto"*, e dal successivo articolo 42, che ne attribuisce la competenza generale al Consiglio comunale, che la esercita nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione.

**VISTO:**  


  
Monica Cingue  
Vice

Deliberazione di Proposta al Consiglio n. 214 del 17/6/22 composta da n. 9 pagine progressivamente numerate;



nonché da allegati come descritti nell'atto.\*

\*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 17.6.22 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
- Del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio comunale per la sottoposizione dello stesso all'esame di detto Organo.

Il Funzionario Responsabile

### ITER SUCCESSIVO

- ☐ Deliberazione adottata dal Consiglio comunale in data \_\_\_\_\_
- ☐ Deliberazione decaduta \_\_\_\_\_
- ☐ Altro \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Segreteria della Giunta comunale

#### Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. .... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Proposta al Consiglio n. .... del .....

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile

## Nuovo Regolamento di polizia e sicurezza urbana

### Relazione illustrativa

La redazione del presente testo regolamentare è stata svolta nell'ambito dell'attività di revisione ed aggiornamento dei testi regolamentari vigenti. Fra i regolamenti più abbisognevole di una completa revisione, emerge con evidenza il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione di C.C. n. 46/2001, in considerazione delle innovazioni normative intervenute e del mutato contesto socio-economico, che ha visto l'insorgere di nuovi fenomeni sociali che richiedono norme regolamentari aggiornate, idonee a garantire la sicurezza e la vivibilità ed a preservare e promuovere il decoro urbano.

Il vigente Regolamento di polizia urbana, che si propone al Consiglio comunale di abrogare all'atto dell'approvazione del nuovo, ha un contenuto complesso e disomogeneo. Tale testo è, infatti, articolato in diversi titoli, rispettivamente denominati "*Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano*" (recante norme in materia di sicurezza e igiene ambientale, salvaguardia ambientale, salvaguardia del verde), "*Occupazione di aree e spazi pubblici*" (per manifestazioni, spettacoli viaggianti, elementi di arredo, strutture pubblicitarie, lavori di pubblica utilità, attività di riparazione dei veicoli, traslochi, raccolta di firme, attività commerciali, ecc.), "*Tutela della quiete pubblica e privata*" (recante norme in materia di disturbo acustico ambientale cagionato dall'esercizio di arti e mestieri nonché da attività di spettacolo), "*Mantenimento, protezione e tutela degli animali*" domestici e dei circhi e "*Norme particolari per gli esercizi pubblici*" (con riferimento all'esposizione dei prezzi e alla fruizione dei servizi igienici degli stessi).

La compresenza in un unico testo normativo di norme attinenti a settori diversi dell'Amministrazione e ad aspetti così diversi della vita cittadina ne rende non agevole il rinvenimento e la conoscenza e, conseguenzialmente, l'applicazione da parte dei cittadini e degli operatori del settore.

Si è ritenuto, pertanto, nella fase di redazione del nuovo testo del Regolamento di polizia e sicurezza urbana, di espungere dallo stesso tutte quelle norme che troverebbe più idonea collocazione in discipline specialistiche ed omogenee per settori (disciplina del commercio, dell'occupazione di suolo pubblico, del verde, ecc.), anche ai fini di una loro migliore integrazione in testi normativi specifici ed adeguati alla vigente normativa.

Nel contempo, al fine di non cagionare vuoti normativi, si è ritenuto di escludere dalla proposta di abrogazione del vigente Regolamento di polizia urbana le norme che non sono oggetto del nuovo Regolamento, la valutazione della cui attualità e della necessità di un'eventuale loro revisione è, comunque, demandata alla dirigenza competente *ratione materiae*. Si fa riferimento, ad esempio, alle seguenti disposizioni:

- Sezione II - Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale (manutenzione delle facciate degli edifici, tende su facciate dei negozi e vetrine, attività interdette in zone di particolare interesse ambientale);
- Sezione III - Disposizioni particolari di salvaguardia del verde;
- Titolo III - Occupazione di aree e spazi pubblici;
- Titolo V - Mantenimento, protezione e tutela degli animali;
- Titolo VI - Norme particolari per gli esercizi pubblici;

Il nuovo Regolamento di polizia e sicurezza urbana è articolato nel modo seguente:

- Titolo I - Disposizioni generali
- Titolo II - Norme di comportamento in materia di polizia e sicurezza urbana
  - Capo I - Pubblica incolumità
  - Capo II – Igiene urbana
  - Capo III - Quietude pubblica e tranquillità delle persone
  - Capo IV – Sicurezza urbana e decoro nello svolgimento delle attività commerciali e artigianali
- Titolo III – Sanzioni
- Titolo IV – Disposizioni finali
- Allegato 1 - Elenco delle aree alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del D.L. n. 14/2017, convertito con modificazioni in L. n. 48/2017.

Si illustrano sinteticamente di seguito, distinte per Titoli e Capi, le principali norme in essi contenute.

Si premette che al Regolamento è allegato l'Elenco delle aree alle quali si applicano le specifiche misure sanzionatorie ed il daspo urbano, introdotti dall'art. 9 del cd. Decreto Minniti (D.L. n. 14/2017, convertito con L. n. 48/2017).

- Titolo I - Disposizioni generali: vengono illustrate le finalità che si intendono perseguire e definiti i concetti di incolumità pubblica, sicurezza urbana, igiene e decoro urbano su cui tali finalità si fondano, in coerenza con il concetto di *sicurezza urbana*, definito dall'art. 4 del D.L. n. 14/2017, inteso quale *“bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città”*.

- Titolo II - Norme di comportamento in materia di sicurezza urbana:

- Capi I e II: vengono, in particolare, individuati i *“comportamenti molesti o in grado di ledere la pubblica incolumità”*, le *“misure a tutela dell'igiene; disposizioni contro il maltrattamento degli animali”*, le *“misure a tutela della salute”*, le forme di *“tutela delle aree e dei beni storici, artistici, monumentali e dei luoghi di culto”*, con particolare riferimento alle Gallerie Umberto I e Principe di Napoli.

L'elenco dei comportamenti ripropone alcuni di quelli già vietati nel vigente Regolamento di polizia urbana e riporta ulteriori specifiche condotte, individuate sulla scorta dell'esperienza maturata dai soggetti deputati al controllo del territorio. Per alcuni di tali comportamenti, si è ritenuto di avvalersi della facoltà, concessa dall'art. 16, comma 2 della L. 689/1981, di stabilire, in deroga, un maggiore importo del pagamento della sanzione in misura ridotta, in considerazione della gravità degli stessi.

L'articolo recante disposizioni in materia di maltrattamento degli animali tiene conto dell'ordine del giorno approvato all'unanimità dal Consiglio comunale nella seduta del 30 maggio 2022, presentato dalla cons. Maria Grazia Vitelli (Partito Democratico) per sollecitare soluzioni per l'eliminazione dei collari a strozzo, elettrici e con segnali sonori per i cani.

Avvalendosi della facoltà concessa ai Comuni dal comma 3 dell'art. 9 del citato D.L. 14/2017, è stato ritenuto di applicare la misura del cd. *daspo urbano* nei confronti di chi esercita abusivamente l'attività di custodia di veicoli e di chi esercita senza autorizzazione attività commerciali o artigianali nelle aree indicate nell'Allegato al Regolamento (artt. 6 e 10).

□ Capo III: vengono dettate norme in materia di quiete pubblica e tranquillità delle persone. Seppur in un'ottica di valorizzazione delle attività che favoriscono l'aggregazione sociale, si intende tutelare, con specifiche disposizioni, il riposo e la serenità dei cittadini intervenendo anzitutto sugli orari di vendita e consumo di bevande alcoliche e sulle emissioni sonore.

La potestà regolamentare in materia di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti è attribuita ai Comuni dall'art. 50, comma 7 ter, del D. Lgs. 267/2000, anche con riferimento alle materie di cui al comma 5, secondo periodo (*“interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.”*)

Al Consiglio comunale è, altresì, demandata, dal comma 7 del citato art. 50, l'espressione di indirizzi in materia di *“orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi”*.

Per completezza di informazione, si ricorda che nella seduta del 28.2.2022, la consigliera Flavia Sorrentino ha illustrato *“un ordine del giorno finalizzato alla proposta di un regolamento da approvare in Consiglio comunale per gli orari di chiusura e le zone di applicazione e che impegna l'amministrazione a vietare la vendita degli alcolici negli esercizi di vicinato dopo le ore 24, ad avere tolleranza zero e a sanzionare gli esercenti che somministrano alcol ai minori. Il documento propone inoltre di vietare musica e suoni percepibili dall'esterno dopo le ore 24 e impegna il sindaco a nominare un garante della notte che costituisca un'interfaccia tra residenti, gestori e associazioni datoriali. L'ordine del giorno è stato emendato su proposta della consigliera Iris Savastano (Forza Italia) e approvato all'unanimità.”* Di tale documento si è tenuto conto nella redazione delle relative norme.

□ Capo IV: vengono dettate norme in materia di sicurezza urbana e decoro nello svolgimento delle attività commerciali e artigianali, con riferimento allo svolgimento su suolo pubblico o ad uso pubblico dell'attività di riparazione veicoli o di altre attività artigianali ed agli obblighi di pulizia da parte degli esercenti.

□ Titolo III – Sanzioni: viene disciplinata la vigilanza sull'applicazione del Regolamento e definito l'apparato sanzionatorio, nonché l'esecuzione, in danno, dei provvedimenti di ripristino dello stato dei luoghi.



COMUNE DI NAPOLI

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA**

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Finalità e definizioni.

Art. 2 – Oggetto.

## **TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA**

### **Capo I - PUBBLICA INCOLUMITÀ**

Art. 3 – Disposizioni generali in materia di polizia, sicurezza e pubblica incolumità.

Art. 4 – Comportamenti molesti o in grado di ledere la pubblica incolumità.

Art. 5 – Sicurezza degli immobili in stato di abbandono.

Art. 6 – Esercizio abusivo dell'attività di custodia di veicoli e sua fruizione.

### **Capo II – IGIENE URBANA**

Art. 7 – Misure a tutela dell'igiene; disposizioni contro il maltrattamento degli animali.

Art. 8 – Ulteriori misure di tutela.

Art. 9 – Tutela delle aree e dei beni storici, artistici, monumentali e dei luoghi di culto.

Art. 10 – Esercizio di attività commerciale e artigianale in aree pubbliche.

### **Capo III - QUIETE PUBBLICA E TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE**

Art. 11 – Valorizzazione delle attività che favoriscono l'aggregazione sociale.

Art. 12 – Tutela del riposo e della serenità dei cittadini.

Art. 13 – Consumo, somministrazione e vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche, superalcoliche, o comunque detenute in contenitori di vetro e/o lattine. Misure contro l'occupazione abusiva di suolo pubblico.

Art. 14 – Assembramento spontaneo di persone (cd. *flash mob*).

Art. 15 – Proiezioni degli esercizi commerciali sulla pubblica via.

### **Capo IV - SICUREZZA URBANA NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI**

Art. 16 – Attività di riparazione veicoli e altre attività artigianali.

Art. 17 – Obblighi di pulizia.

## **TITOLO III - SANZIONI**

Art. 18 – Vigilanza.

Art. 19 – Sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie.

Art. 20 – Provvedimenti di ripristino o rimozione delle opere.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 21 – Entrata in vigore.

Art. 22 – Abrogazioni.

### **Allegato 1**

Elenco delle aree alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del D.L. n. 14/2017, convertito con modificazioni in L. n. 48/2017.



## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.

### Art. 1 Finalità e definizioni.

1. Il presente Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento, delle norme di legge e dello Statuto dell'Ente, reca norme di comportamento finalizzate a promuovere la cultura della legalità, lo spirito di comunità, la solidarietà e lo sviluppo della coscienza civile e mira a garantire la sicurezza urbana, la vivibilità e il decoro della città oltre che a contrastare le forme diffuse di degrado sociale, al fine di promuovere un'ordinata e civile convivenza e migliorare il livello della qualità della vita.
2. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 9 del D.L. n. 14/2017, convertito con successive integrazioni e modificazioni nella L. n. 48/2017, l'Allegato 1 (che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento) espressamente individua le strade e le piazze su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura e di culto o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli ovvero adibite a verde pubblico nelle quali si applicano le disposizioni sanzionatorie e le misure indicate nel citato art. 9, commi 1 e 2.
3. All'aggiornamento e alla modifica del predetto Allegato 1 provvede con propria deliberazione la Giunta Comunale.
4. Ai fini della interpretazione e dell'applicazione degli articoli che seguono:
  - per "*Regolamento*", s'intende il presente Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana;
  - per "*Comune*", si intende il Comune di Napoli;
  - per "*incolumità pubblica*", l'integrità fisica delle persone e le regole atte a tutelarla;
  - per "*sicurezza urbana*", un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale (Decreto Ministero Interno del 5 agosto 2008);
  - per "*igiene e decoro urbano*", la dignità dello spazio cittadino, soprattutto nelle sue parti di uso collettivo, la qualità sociale della città e la sua piena fruibilità.

### Art. 2 Oggetto.

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art.1, il Regolamento detta norme

in materia di:

- a) incolumità pubblica;
- b) igiene e tutela dell'ambiente anche urbano;
- c) quiete pubblica e tranquillità delle persone;
- d) sicurezza urbana nello svolgimento delle attività commerciali e artigianali.

## **TITOLO II**

### **NORME DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA.**

#### **Capo I**

#### **PUBBLICA INCOLUMITÀ.**

##### **Art. 3**

Disposizioni generali in materia di polizia, sicurezza e pubblica incolumità.

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è fatto divieto a chiunque di adottare comportamenti che possano causare pericolo all'incolumità delle persone, alle loro attività o alla loro libera e tranquilla circolazione, turbare la pubblica quiete e/o causare molestie o disturbo.

##### **Art. 4**

Comportamenti molesti o in grado di ledere la pubblica incolumità.

1. A salvaguardia della pubblica sicurezza e della pubblica incolumità è vietato:

- a) manomettere, diminuire la funzionalità o, in qualsiasi modo, danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti soprasuolo e sottosuolo installati;
- b) accendere fuochi sulla pubblica via e/o sostare in prossimità di essi o gettare oggetti accesi negli spazi pubblici e nei luoghi di passaggio pubblico;
- c) esplodere fuochi d'artificio in luoghi pubblici o aperti al pubblico o destinati ad uso pubblico, fatti salvi i casi e i limiti previsti da specifiche autorizzazioni;
- d) lanciare sassi o altri oggetti e sostanze inquinanti in luogo pubblico o ad uso pubblico;
- e) salire o arrampicarsi su monumenti e altri beni pubblici o privati posti sulla pubblica via;
- f) utilizzare dispositivi aerei a pilotaggio remoto (droni) in aree aperte di pubblico passaggio, fatte salve le autorizzazioni previste dalla normativa di settore;
- g) produrre, nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa o meno, e in misura consistente e ripetuta, esalazioni moleste e maleodoranti

- verso luoghi pubblici o privati;
- h) collocare su finestre, balconi e terrazzi qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
  - i) condurre cani senza guinzaglio e senza apposita museruola. Quest'ultima da applicarsi in caso di potenziale pericolo, o su richiesta delle autorità competenti;
  - j) svolgere attività che possano intralciare il traffico veicolare (quali, ad esempio, pulizia vetri e vendita merci) in corrispondenza degli impianti semaforici e degli incroci stradali.
2. Salvo diversa previsione di legge, per le violazioni di cui al primo comma lett. a), b), c), d) si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7-bis, del D.Lgs n. 267/2000, da individuarsi nella misura massima prevista al tempo della violazione. Ai sensi dell'art.16, comma 2, della L. n. 689/1981, per le violazioni di cui al primo comma lettere a), b), c), d), l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.
3. I comportamenti tenuti in violazione delle residuali lettere di cui al comma 1 del presente articolo sono puniti ai sensi dell'art. 19 del Regolamento.

#### Art. 5

##### Sicurezza degli immobili in stato di abbandono.

A tutela dell'incolumità pubblica e privata, nonché al fine di prevenire occupazioni abusive, i proprietari degli immobili in stato di abbandono devono assumere ogni opportuna iniziativa volta alla messa in sicurezza degli stessi, anche mediante l'installazione di sistemi di difesa passiva o qualsiasi altro mezzo idoneo a scongiurare l'occupazione arbitraria. L'inosservanza di tali condotte determina l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7-bis, del D.Lgs n. 267/2000, da individuarsi nella misura massima prevista al tempo della violazione. Ai sensi dell'art.16, comma 2, della L. n. 689/1981 l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.

#### Art. 6

##### Esercizio abusivo dell'attività di custodia di veicoli e sua fruizione.

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, se la violazione è commessa nelle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, nonché nelle aree urbane individuate nell'Allegato 1 al presente Regolamento, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9 del D.L. n. 14/2017, convertito, con modificazioni, in L. n. 48/2017.
2. I soggetti autorizzati allo svolgimento di autorimessa che favoriscono la sistemazione dei veicoli in sosta sulla pubblica via nei pressi del luogo di esercizio della propria attività sono puniti con la misura massima della

sanzione pecuniaria di cui all'art. 7-bis, del D.Lgs. n. 267/00. Ai sensi dell'art.16, comma 2, della legge n. 689/1981, per la predetta violazione, l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) della sanzione prevista.

3. È vietato svolgere compiti di procacciatore di clienti per l'esercizio della attività di autorimessa, in prossimità della stessa, nonché svolgere funzioni che facilitino l'ingresso o l'uscita dei veicoli dalla suddetta, eventualmente adoperando anche palette di segnalazione, pettorine catarifrangenti e segnali mobili. La violazione al presente comma è punita con la misura massima della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7-bis, del D.Lgs. n. 267/00. Ai sensi dell'art.16, comma 2, della legge n. 689/1981, per la predetta violazione, l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.

## Capo II IGIENE URBANA

### Art. 7

Misure a tutela dell'igiene; disposizioni contro il maltrattamento degli animali.

1. Il Comune tutela il decoro urbano e l'igiene pubblica quali presupposti indispensabili per consentire ad ognuno eguali condizioni di vivibilità, per assicurare l'armonia e il rispetto reciproco delle persone per migliorare il benessere e la qualità della vita.

2. A tutela dell'igiene e del pubblico decoro, nonché a salvaguardia e tutela delle persone e degli animali, pertanto, è vietato:

a) deturpare e danneggiare edifici pubblici o privati e imbrattare con scritte non autorizzate, incidere, danneggiare in qualsiasi altro modo il patrimonio artistico, monumentale, storico della città, le aree riconosciute di interesse archeologico, le chiese e ogni altro luogo di culto e le mura stradali anche con manifesti, cartelli ed ogni altro strumento;

b) rimuovere e/o fare uso improprio di segnaletica, elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi, o comunque di pubblica utilità; modificare, rendere illeggibili o danneggiare, in qualunque modo, le targhe con la denominazione delle vie, i numeri civici dei fabbricati e le targhe descrittive dei monumenti;

c) immergersi, anche parzialmente, e/o tuffarsi nelle fontane nonché favorirne l'accesso agli animali;

d) spostare, manomettere, rompere i contenitori dei rifiuti, nonché affiggere su di essi manifesti, adesivi o apporre scritte non autorizzate;

e) condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti idonei alla raccolta e al corretto conferimento dei loro escrementi, ovvero omettendo di raccogliere le deiezioni solide qualora vengano depositate in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso. La disposizione non si applica ai non vedenti accompagnati da cani guida;

- f) condurre cani con collare a strozzo, elettrici o con segnali sonori, fatta salva la necessità di utilizzo nei casi di adempimento di un dovere, soccorso o per ragioni di sicurezza o tutela dell'incolumità pubblica o in caso di altra necessità;
- g) collocare alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- h) esercitare il campeggio o dimorare in tende in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo;
- i) collocare lungo le strade appositi altarini celebrativi, edicole e cappelle votive senza la prescritta autorizzazione;
- j) rovistare nei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti, anche attraverso l'utilizzo di mezzi mobili, prelevando e asportando dagli stessi qualsiasi materiale;

3. Le violazioni al primo comma, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) sono punite con l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7-bis, del D. Lgs. n.267/2000, nella misura massima ivi prevista. Ai sensi dell'art.16, comma 2, della L. n. 689/1981, per le predette violazioni, l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.

4. Le violazioni di cui alle lett. a), b), i) comporteranno, inoltre, il ripristino dello stato dei luoghi da parte del trasgressore. L'Amministrazione, in caso di inottemperanza, ricorrendone i presupposti, può provvedere alla esecuzione in danno recuperando, in tal caso, i costi sostenuti, ivi comprese le spese per l'installazione delle opere provvisorie.

5. Le restanti violazioni elencate al comma 1 sono punite ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento.

## Art. 8

### Ulteriori misure di tutela

1. E' fatto, altresì, espresso divieto di:

- a) far cadere o gettare mozziconi dei prodotti da fumo o gomme da masticare su aree pubbliche o aperte al pubblico;
- b) utilizzare lanterne volanti alimentate da fiamma;
- c) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere.

2. Le violazioni alla presente disposizione sono punite a norma dell'art. 19 del presente Regolamento.

3. Le inosservanze di cui al comma 2, lett. a), se commesse su spiagge, scogliere o aree ad esse prospicienti, nonché in mare, sono soggette alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000, da individuarsi nella misura massima prevista al tempo della violazione. Ai sensi dell'art.16, comma 2, della L. n. 689/1981 l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.

Art. 9  
Tutela delle aree e dei beni storici, artistici, monumentali  
e dei luoghi di culto

1. Le aree e i siti di interesse storico, archeologico, artistico, culturale, come descritti dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e, nella specie: musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi territoriali, nonché gli archivi delle biblioteche - ad eccezione dei luoghi di cui all'art. 47, comma 2, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 -, risultano di prioritario interesse e di tutela da parte dell'Amministrazione comunale, poiché destinati alla fruizione estetica delle prospettive monumentali e architettoniche ivi esistenti.

2. Per tali motivi, è vietata qualsiasi condotta non decorosa e ostensiva alla corretta fruibilità del patrimonio storico, archeologico, artistico e monumentale o che ne alteri, in qualche maniera, lo stato di conservazione.

3. Al pari, è fatto espresso divieto di compromettere in qualsiasi maniera, anche con manifesti, cartelli, scritte e ogni altro strumento non autorizzato, il patrimonio artistico, storico e monumentale della città, le aree riconosciute di interesse archeologico, le chiese e ogni altro luogo di culto.

4. È, altresì, vietato il bivacco, ovvero lo stazionamento in modo scomposto e/o contrario al decoro consumando cibi e/o bevande al di fuori degli spazi attrezzati e consentiti per la somministrazione, ove presenti.

5. Nella Galleria Umberto I, nella Galleria Principe di Napoli e in altri siti cittadini di egual pregio (che saranno eventualmente e successivamente individuati con delibera di Giunta) è fatto divieto di:

a) giocare a pallone;

b) accesso e transito a qualsiasi veicolo (ivi inclusi velocipedi), fatti salvi mezzi mobili autorizzati;

c) accesso e transito a qualsiasi acceleratore di andatura (tra cui pattini e monopattini);

d) accesso e transito a mezzi e/o carrelli per il trasporto della merce non dotati di gomme pneumatiche;

e) accesso e transito a mezzi o attrezzature che possono arrecare danni, per le loro caratteristiche o il loro peso, alla pavimentazione;

f) utilizzo di sostanze che possa arrecare danni alle superfici;

g) sistemazione di arredi non muniti di idonei piedi gommati.

6. Le inosservanze al precedente comma 5 - eccezion fatta per la fattispecie di cui alla lett. a), per la quale si applica la sanzione prevista dall'art. 19 del presente Regolamento - sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7-bis del D.Lgs n. 267/2000, da individuarsi nella misura massima prevista al tempo della violazione e ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. n. 689/1981 l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.

7. All'interno dei beni monumentali (fra i quali Castel Nuovo, Castel dell'Ovo e il Palazzo delle Arti di Napoli) e delle loro pertinenze interdette al traffico

veicolare è vietata la sosta di veicoli, fatta eccezione per il carico e lo scarico di merci per il tempo strettamente necessario, o per altre ipotesi oggetto di specifica autorizzazione. I comportamenti contrari a tale previsione sono puniti con la sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell'art. 7-bis, del D.Lgs. n. 267/00 nella misura massima ivi prevista. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 2, della L. n. 689/1981, per le predette violazioni l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.

#### Art. 10

Esercizio di attività commerciale e artigianale in aree pubbliche.

1. Qualora l'esercizio di commercio su aree pubbliche, anche con autorizzazione, impedisca la libera accessibilità e la fruizione delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto nelle forme e con le modalità previste dalla normativa indicata dall'art. 9 del D.L. n. 14/2017 convertito, con modificazioni, in L. n. 48/2017.

2. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma precedente è disposto, altresì, nei confronti di chi commette le suddette violazioni nelle aree individuate nell'Allegato 1 del presente Regolamento.

### Capo III

#### QUIETE PUBBLICA E TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE.

#### Art. 11

Valorizzazione delle attività che favoriscono l'aggregazione sociale.

1. Il Comune incoraggia e valorizza le attività di intrattenimento e di svago, promuove il corretto utilizzo del tempo libero inteso come divertimento sano e benessere psico-fisico, in quanto strumenti fondamentali di aggregazione sociale e di prevenzione della devianza sociale, soprattutto giovanile.

2. Il Comune contempera gli interessi legati alla realizzazione delle attività ricreative e alla libertà di iniziativa economica con gli interessi – parimenti meritevoli di tutela - alla tranquillità e alla serenità della vita delle persone sia nel normale svolgimento delle occupazioni sia nel riposo.

#### Art. 12

Tutela del riposo e della serenità dei cittadini.

1. È fatto espresso divieto a chiunque, nei luoghi pubblici e privati, di disturbare la quiete pubblica con il proprio comportamento o attraverso la

propria attività o mestiere, ~~avendo riguardo soprattutto all'ora e al luogo in cui il disturbo è commesso.~~

2. Nei limiti previsti dalla normativa vigente sull'impatto acustico, i gestori o i titolari di esercizi pubblici, in particolare di somministrazione e/o di intrattenimento e svago - anche se sotto forma di circoli privati o associazioni culturali - devono assicurare che i locali al chiuso nei quali si svolge l'attività, siano strutturati in modo tale che suoni e rumori non siano udibili all'esterno.

3. Sono vietate tutte le emissioni moleste, anche se provenienti da aree private, comprese le abitazioni, gli schiamazzi, l'uso ad eccessivo volume di impianti musicali o televisivi.

4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente sull'impatto acustico, è fatto divieto dalle ore 24:00 ad ogni esercizio pubblico e/o commerciale, circoli privati o associazioni culturali di emettere musica e suoni all'esterno dei locali. È fatto, altresì, divieto a chiunque di utilizzare su strada amplificatori e/o percussioni a partire dalle ore 23:00.

5. Fermo restando quanto previsto dal vigente Codice della Strada, l'emissione sonora generata da strumenti a bordo di veicoli non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei veicoli stessi.

6. Le limitazioni di orario previste dal presente articolo non si applicano alle manifestazioni organizzate dall'Amministrazione, direttamente o tramite il supporto di organizzazioni private, in occasione di ricorrenze quali festività, o di altri eventi di interesse cittadino, di valore artistico, culturale o di preservazione delle tradizioni.

7. Le violazioni alle prescrizioni contenute nel presente articolo sono punite mediante l'applicazione, nella misura massima, della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7-bis, del D.Lgs n. 267/00. Ai sensi dell'art.16, comma 2, della legge n. 689/1981, per le predette violazioni, l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.

### Art. 13

Consumo, somministrazione e vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche, superalcoliche, o comunque detenute in contenitori di vetro e/o lattine.

Misure contro l'occupazione abusiva di suolo pubblico.

1. È fatto divieto a tutti gli esercizi commerciali, ai laboratori di produzione artigianale di alimenti autorizzati alla vendita per asporto e ai pubblici esercizi, di vendere per asporto, anche attraverso apparecchi automatici – ad eccezione di quelli collocati presso le Stazioni ferroviarie e gli Aeroporti – qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e/o lattine, tutti i giorni dalle ore 24:00 fino alle ore 6:00.

2. È fatto, altresì, divieto agli esercizi commerciali di vicinato, alle medie e grandi strutture, di vendere bevande alcoliche e superalcoliche da asporto dalle ore 24:00 alle ore 6:00.

3. È, inoltre, posto divieto agli esercizi pubblici, compresi gli esercizi ove si



svolgono con qualsiasi modalità spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, circoli privati, di somministrare e vendere alcolici di qualsiasi gradazione dalle ore 3:00 alle ore 6:00.

4. Dalle ore 24.00 alle ore 7.00 nelle strade pubbliche o aperte al pubblico è altresì vietato il consumo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e lattine.

5. I divieti di cui al comma 3 non si applicano nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

6. Nei casi di occupazione abusiva del suolo pubblico, fatta salva la facoltà del Sindaco di applicare le misure di cui all'art. 3, comma 16, della L. 15 luglio 2009, n. 94, in presenza di una prima violazione di norme di legge o di regolamenti accertata dagli organi di Polizia, oltre alle sanzioni stabilite dalle specifiche normative, è formulato al trasgressore un atto di diffida a non reiterare ulteriormente l'occupazione abusiva di suolo pubblico, con l'avvertenza che, in caso contrario, sarà disposta, senza ulteriore avviso, la sospensione dell'attività per un periodo di 3 (tre) giorni, ai sensi dell'art. 6 della L. 25 marzo 1997, n. 77. Per ogni successiva ripetizione dell'infrazione a carico dello stesso soggetto, nei 12 (dodici) mesi dalla data del primo accertamento, oltre alle sanzioni stabilite dalle specifiche normative, è disposta la sanzione della sospensione dell'attività mediante la chiusura per giorni 3 (tre), ai sensi dell'art. 6 della L. 25 marzo 1997, n. 77.

7. È facoltà del Sindaco, previa istruttoria posta in essere dal servizio competente, applicare l'art. 3, comma 16, della L. 15 luglio 2009, n. 94, anche nel caso di mancata adozione di provvedimenti finalizzati al decoro e alla pulizia dello spazio antistante il proprio esercizio. In particolare, qualora si tratti di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa a cura dell'ufficio accertatore al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, ai sensi dell'art. 36, ult. co. del DPR 29 settembre 1973 n. 600.

8. Le violazioni alle prescrizioni contenute al comma 1) del presente articolo sono punite con l'applicazione, nella misura massima, della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7-bis, del D. Lgs n. 267/00). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 2, della L. n. 689/1981, per le predette violazioni, l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.

9. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi 2) e 3) sono punite ai sensi e per gli effetti del D.L 3 agosto 2007, n. 117 (convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, così come modificato dall'art. 54 della L. 29 luglio 2010, n. 120).

10. Le violazioni alle prescrizioni contenute al comma 4) sono punite ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento.

11. Ai sensi dell'art. 50, comma 7-ter, del D.Lgs. n. 267/00 e dell'art. 41 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale n. 1/2022, ~~nelle aree di cui all'Allegato 1~~, il Sindaco al fine di superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, con propria ordinanza non

per la chiusura della necessità di garantire la  
pacifica convivenza stabilendo appositi orari

contingibile e urgente di cui al comma 7-bis, del citato art. 50, può disciplinare, relativamente agli esercizi in sede fissa e mobile di somministrazione di alimenti e bevande, di vicinato alimentare nonché di produzione artigianale di alimenti e dei chioschi alimentari su area pubblica cittadina, esclusi ristoranti e pizzerie relativamente al servizio ai tavoli, l'orario di chiusura, consentendo la riapertura delle attività non prima delle ore 05:00 del mattino, tenendo conto dei seguenti indirizzi:

- dalla domenica al giovedì, la chiusura può essere disposta non prima delle ore 01:00 del giorno successivo;
- il venerdì, il sabato e i giorni antecedenti le giornate festive, non prima delle ore 02:00 del giorno successivo.

In ogni caso, sono consentiti 30 (trenta) minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti e interni al locale stesso.

12. L'ordinanza di cui al precedente comma 11 può essere adottata, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per un periodo, rinnovabile, non superiore a 30 (trenta) giorni e per determinate zone delle città - incluse nelle aree di cui all'Allegato 1 - per le quali risulti, sulla base di relazioni della Polizia Locale o di altri elementi istruttori un afflusso particolarmente rilevante di persone nelle ore notturne, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o, comunque, da fenomeni di aggregazione notturna, che compromettano o rischino di compromettere i valori o gli interessi di cui al comma precedente. Prima del termine di ciascun periodo di vigenza, gli uffici dell'amministrazione rinnovano l'istruttoria ai fini della decisione in merito alla adozione di un'ulteriore ordinanza per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni.

13. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco come disposto ai commi 11 e 12 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per 2 (due) volte in 12 (dodici) mesi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

## Art. 14

### Assembramento spontaneo di persone (cd. *flash mob*).

1. L'assembramento spontaneo e improvviso di un gruppo di persone in uno spazio pubblico (cd. *flash mob*) non è soggetto a preventiva comunicazione alle autorità competenti, solo se di breve durata e se si tiene in un'area a ridotto transito veicolare.

2. Per gli assembramenti che non rispettano le condizioni di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), i promotori e/o gli organizzatori dell'iniziativa sono puniti mediante l'applicazione, nella misura massima, della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7 bis, del D.Lgs n.267/00. Ai sensi dell'art.16, comma

2, della legge n. 689/1981, per la predetta violazione, l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.

#### Art. 15

Proiezioni degli esercizi commerciali sulla pubblica via.

È vietato agli esercizi commerciali privi di specifica concessione per l'occupazione di suolo pubblico rivolgere schermi o altri sistemi di proiezione verso la pubblica via, qualora possa procurare distrazione con conseguente ostacolo alla scorrevolezza o alla sicurezza della circolazione veicolare o pedonale.

#### Capo IV

### SICUREZZA URBANA NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI.

#### Art. 16

Attività di riparazione veicoli e altre attività artigianali.

1. Agli esercenti le attività di carrozzeria, officina meccanica, autolavaggio, falegnameria, nonché ai fabbri e agli artigiani in generale è fatto divieto di svolgere sul suolo pubblico e/o ad uso pubblico e sugli spazi adibiti ai passi carrabili qualsiasi tipo di lavorazione o depositare cose o veicoli e ogni tipo di manufatto oggetto del proprio lavoro, qualora lo svolgimento dell'attività sia di ostacolo alla scorrevolezza o alla sicurezza della circolazione veicolare o pedonale.

2. Ferme restando le sanzioni previste dal Codice della Strada, le violazioni ai divieti di cui al comma 1 sono punite mediante applicazione della sanzione pecuniaria, nella misura massima prevista, di cui all'art. 7-bis, del D. Lgs n. 267/2000. Ai sensi dell'art.16, comma 2, della legge n. 689/1981, per le predette violazioni, l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.

#### Art. 17

Obblighi di pulizia.

1. Gli esercenti sono tenuti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio commerciale e il suolo pubblico eventualmente occupato, per un raggio non inferiore a due metri. Gli stessi provvedono, pertanto, al mantenimento della pulizia e dell'ordine sia durante l'orario di apertura, sia mediante un servizio di pulizia aggiuntiva, subito dopo le operazioni di carico e di scarico di merci e subito dopo l'orario di chiusura.

2. Gli esercenti conferiscono i rifiuti prodotti durante l'esercizio dell'attività commerciale e artigianale nel rispetto delle specifiche disposizioni comunali

emanate in materia.

3. I gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, circoli, associazioni e assimilati, sono tenuti a raccogliere, già all'interno dei locali adibiti all'attività, i rifiuti in forma differenziata. A tal fine, sono tenuti a prevedere idonei spazi interni per allocare le attrezzature destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti.

4. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo determina l'applicazione della sanzione pecuniaria, nella misura massima prevista, di cui all'art. 7-bis, del D.Lgs. n. 267/2000. Ai sensi dell'art.16, comma 2, della legge n. 689/1981, per le predette violazioni, l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.

### **TITOLO III SANZIONI.**

#### **Art. 18 Vigilanza.**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti e ufficiali del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nel rispetto delle loro funzioni e delle qualità ad essi attribuite.

2. Gli agenti e gli ufficiali del Corpo di Polizia Locale e gli altri funzionari indicati al comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, nonché nell'ambito delle qualità ad essi attribuite, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, Corpi od Organi di polizia statale.

#### **Art. 19 Sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie.**

1 Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, per le quali non è indicata una specifica sanzione, sono punite, ai sensi degli artt. 7-bis del

Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e 16, comma 1, della Legge n. 689 del 24 novembre 1981, con la sanzione amministrativa ~~pecuniaria pari al doppio del minimo edittale~~. Per qualsiasi violazione è possibile procedere al sequestro amministrativo secondo la disciplina degli articoli 13 e 20 Legge 24 novembre 1981, n. 689.

2 L'accertamento di ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e di ogni abuso di atto di concessione, di autorizzazione o di segnalazione certificata di inizio attività consente di ordinare al trasgressore e/o al responsabile l'interruzione immediata del fatto illecito o dell'attività abusiva e di effettuare la segnalazione al Servizio competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti inibitori e/o di revoca.

3. La ripetizione, nel periodo di 12 (dodici) mesi, della violazione accertata con provvedimento esecutivo dei precetti di cui agli articoli del presente Regolamento può concorrere a configurare l'abuso del titolo previsto dagli artt. 9 e 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) ai fini della sospensione dell'autorizzazione o dell'atto equivalente. Nei casi più gravi, può esserne disposta la revoca.

#### Art. 20

Provvedimenti di ripristino o rimozione delle opere.

Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del Regolamento o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione, di autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività, sia stato modificato lo stato dei luoghi, l'accertamento della relativa violazione consente l'attivazione del procedimento preordinato affinché l'Ufficio competente ordini al trasgressore e/o al responsabile il ripristino del precedente stato dei luoghi. In caso di inottemperanza, il Comune, valutati gli interessi pubblici coinvolti, può procedere in loro danno. I trasgressori sono tenuti al rimborso al Comune di tutte le spese occorse.

### **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI.**

#### Art. 21

Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore 15 (quindici) giorni dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio.

#### Art. 22

Abrogazioni.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, continuano ad avere efficacia le disposizioni del previgente Regolamento comunale di Polizia Urbana.

## **ALLEGATO 1**

**Elenco delle aree alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del D.L. n. 14/2017, convertito con modificazioni in L. n. 48/2017**

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| <b>Via</b>       | <b>Agnano Astroni</b>       |
| <b>Via</b>       | <b>Alabardieri</b>          |
| <b>Vico</b>      | <b>II Alabardieri</b>       |
| <b>Via</b>       | <b>Alvino</b>               |
| <b>Via</b>       | <b>Aquila</b>               |
| <b>Viale</b>     | <b>Astronauti</b>           |
| <b>Via</b>       | <b>Aurelio Fierro</b>       |
| <b>Piazza</b>    | <b>Bagnoli</b>              |
| <b>Via</b>       | <b>Bagnoli</b>              |
| <b>Largo</b>     | <b>Banchi Nuovi</b>         |
| <b>Largo</b>     | <b>Baracche</b>             |
| <b>Via</b>       | <b>Bari</b>                 |
| <b>Via</b>       | <b>Battisti Cesare</b>      |
| <b>Via</b>       | <b>Bausan Giovanni</b>      |
| <b>Via</b>       | <b>Beccadelli Antonio</b>   |
| <b>Vico</b>      | <b>Belledonne a Chiaia</b>  |
| <b>Vicoletto</b> | <b>Belledonne</b>           |
| <b>Piazza</b>    | <b>Bellini Vincenzo</b>     |
| <b>Via</b>       | <b>Bellini Vincenzo</b>     |
| <b>Largo</b>     | <b>Berlinguer Enrico</b>    |
| <b>Via</b>       | <b>Bernini</b>              |
| <b>Via</b>       | <b>Bisignano a Chiaia</b>   |
| <b>Via</b>       | <b>Bologna</b>              |
| <b>Via</b>       | <b>Bonito</b>               |
| <b>Vico</b>      | <b>Buongiorno</b>           |
| <b>Via</b>       | <b>Brindisi</b>             |
| <b>Via</b>       | <b>Calenda Vincenzo</b>     |
| <b>Via</b>       | <b>Candelora</b>            |
| <b>Via</b>       | <b>Capitelli Domenico</b>   |
| <b>Via</b>       | <b>Caracciolo Francesco</b> |
| <b>Via</b>       | <b>Caracciolo Tristano</b>  |
| <b>Via</b>       | <b>Carceri San Felice</b>   |
| <b>Piazza</b>    | <b>Carbonara</b>            |

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| <b>Via</b>      | <b>Cardinale Guglielmo Sanfelice</b> |
| <b>Via</b>      | <b>Carducci Giosuè</b>               |
| <b>Piazza</b>   | <b>Carità</b>                        |
| <b>Piazza</b>   | <b>Carlo III</b>                     |
| <b>Via</b>      | <b>Carriera Grande</b>               |
| <b>Via</b>      | <b>Carrozzeri a Monteoliveto</b>     |
| <b>Via</b>      | <b>Casanova</b>                      |
| <b>Via</b>      | <b>Cavallerizza a Chiaia</b>         |
| <b>Via</b>      | <b>Cervantes</b>                     |
| <b>Via</b>      | <b>Chiaia</b>                        |
| <b>Via</b>      | <b>Chiatamone</b>                    |
| <b>Via</b>      | <b>Cifariello</b>                    |
| <b>Via</b>      | <b>Cisterna Dell'Olio</b>            |
| <b>Via</b>      | <b>Concezione a Montecalvario</b>    |
| <b>Discesa</b>  | <b>Coroglio</b>                      |
| <b>Via</b>      | <b>Coroglio</b>                      |
| <b>Largo</b>    | <b>Corpo di Napoli</b>               |
| <b>Via</b>      | <b>Cosmi e Damiano</b>               |
| <b>Via</b>      | <b>Croce Benedetto</b>               |
| <b>Vico</b>     | <b>da Sessa Taddeo</b>               |
| <b>Piazza</b>   | <b>Dante</b>                         |
| <b>Vico</b>     | <b>D'Afflitto</b>                    |
| <b>Piazzale</b> | <b>D'Annunzio</b>                    |
| <b>Via</b>      | <b>De Cesare Carlo</b>               |
| <b>Via</b>      | <b>Alcide De Gasperi</b>             |
| <b>Piazza</b>   | <b>Del Gesù</b>                      |
| <b>Via</b>      | <b>de Marinis Enrico</b>             |
| <b>Via</b>      | <b>De Nicola Enrico</b>              |
| <b>Via</b>      | <b>Agostino Depretis</b>             |
| <b>Via</b>      | <b>De Roberto Domenico</b>           |
| <b>Via</b>      | <b>Dei Mille</b>                     |
| <b>Vico</b>     | <b>dei Sospiri</b>                   |
| <b>Via</b>      | <b>Del Maio di Porto</b>             |
| <b>Viale</b>    | <b>Dhorn</b>                         |
| <b>Via</b>      | <b>Diaz Armando</b>                  |
| <b>Via</b>      | <b>Duchesca e traverse</b>           |
| <b>Via</b>      | <b>Duilio Caio</b>                   |

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Largo</b>      | <b>Ecce Homo</b>  |
| <b>Viale</b>      | <b>Farnese</b>  |
| <b>Via</b>        | <b>Falcone Aniello</b>  |
| <b>Largo</b>      | <b>Ferrandina</b>   |
| <b>Via</b>        | <b>Ferrara</b>  |
| <b>Via</b>        | <b>Ferraris Galileo</b>   |
| <b>Via</b>        | <b>Ferrigni Giuseppe</b>  |
| <b>Via</b>        | <b>F.S. Gargiulo</b>  |
| <b>Via</b>        | <b>Figurelle</b>  |
| <b>Via</b>        | <b>Fiorelli Giuseppe</b>  |
| <b>Via</b>        | <b>Filangieri Riccardo di Candida Gonzaga</b>                       |
| <b>Via</b>        | <b>Firenze</b>  |
| <b>Via</b>        | <b>Fontana</b>  |
| <b>Via</b>        | <b>Forcella</b>   |
| <b>Via</b>        | <b>Foria</b>  |
| <b>Piazza</b>     | <b>Fuga</b>   |
| <b>Via</b>        | <b>Gaiola</b>   |
| <b>Piazza</b>     | <b>Garibaldi Giuseppe</b>   |
| <b>Via</b>        | <b>Garibaldi Giuseppe e traverse (da Via Casanova a Via Marina)</b> |
| <b>Via</b>        | <b>Genova</b>   |
| <b>Via</b>        | <b>Gian Battista Marino</b>   |
| <b>Piazza</b>     | <b>Gianturco Emanuele</b>   |
| <b>Via</b>        | <b>Giordano Bruno</b>   |
| <b>Via</b>        | <b>Giulio Cesare</b>  |
| <b>Via</b>        | <b>Giudecca Vecchia.</b>  |
| <b>Via</b>        | <b>Giusso Girolamo</b>  |
| <b>Via</b>        | <b>Gradoni di Chiaia</b>  |
| <b>Via</b>        | <b>Guantai Nuovi</b>  |
| <b>Piazza del</b> | <b>Gesù</b>   |
| <b>Via</b>        | <b>Kerbaker</b>   |
| <b>Vico</b>       | <b>I Quercia</b>  |
| <b>Vico</b>       | <b>II Porte a Toledo</b>  |
| <b>Via</b>        | <b>Imparato Ferrante</b>  |
| <b>Via</b>        | <b>Ippodromo di Agnano</b>  |
| <b>Vico</b>       | <b>Ischitella</b>   |
| <b>Via</b>        | <b>Largo D'Araniello</b>  |



|        |                              |
|--------|------------------------------|
| Via    | Lettieri Pietro Antonio      |
| Corso  | Leone Giovanni               |
| Via    | Leopardi                     |
| Via    | Lucci Arnaldo                |
| Via    | Lungo Gelso                  |
| Vico   | Lungo Gelso                  |
| Via    | Lungo Teatro Nuovo           |
| Via    | Maddalena comandante Umberto |
| Via    | Marechiaro                   |
| Largo  | Marina                       |
| Via    | Martucci Giuseppe            |
| Piazza | Matteotti                    |
| Area   | Mazzocchi Alessio            |
| Piazza | Medaglie D'Oro               |
| Vico   | Mercato                      |
| Piazza | Mercato                      |
| Via    | Mergellina                   |
| Via    | Meridionale                  |
| Via    | Merliani Giovanni            |
| Via    | Mezzocannone                 |
| Piazza | Milano                       |
| Vico   | Milano                       |
| Piazza | Miraglia Luigi               |
| Piazza | Montecalvario                |
| Via    | Montecalvario                |
| Via    | Monteleone                   |
| Piazza | Monteoliveto                 |
| Via    | Monteoliveto                 |
| Via    | Monticelli Teodoro           |
| Via    | Morghen                      |
| Piazza | Municipio                    |
| Via    | Nardones                     |
| Piazza | Nazionale                    |
| Via    | Nazionale e traverse         |
| Via    | Nilo                         |
| Piazza | Nilo                         |
| Via    | Nisida                       |

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| <b>Via</b>       | <b>Nolana e traverse</b>             |
| <b>Via</b>       | <b>Novara</b>                        |
| <b>Via</b>       | <b>Nazario Sauro</b>                 |
| <b>Piazzetta</b> | <b>Nuova Agnano</b>                  |
| <b>Via</b>       | <b>Orsini Generale Giordano</b>      |
| <b>Via</b>       | <b>Partenope</b>                     |
| <b>Via</b>       | <b>Paladino Giovanni</b>             |
| <b>Via</b>       | <b>Palepoli</b>                      |
| <b>Corso</b>     | <b>Palermo</b>                       |
| <b>Via</b>       | <b>Pallonetto Santa Chiara</b>       |
| <b>Via</b>       | <b>Parma</b>                         |
| <b>Vico</b>      | <b>Pavia</b>                         |
| <b>Via</b>       | <b>Pessina Enrico</b>                |
| <b>Via</b>       | <b>Petrarca Francesco</b>            |
| <b>Via</b>       | <b>Pica Giuseppe e traverse</b>      |
| <b>Via</b>       | <b>Pirandello</b>                    |
| <b>Via</b>       | <b>Pignatelli Generale Francesco</b> |
| <b>Via</b>       | <b>Placido Pasquale</b>              |
| <b>Via</b>       | <b>Poerio Alessandro</b>             |
| <b>Via</b>       | <b>Poerio Carlo</b>                  |
| <b>Via</b>       | <b>Ponte di Casanova</b>             |
| <b>Via</b>       | <b>Ponte di Tappia</b>               |
| <b>Via</b>       | <b>Port'Alba</b>                     |
| <b>Piazzetta</b> | <b>Posillipo</b>                     |
| <b>Via</b>       | <b>Posillipo</b>                     |
| <b>Via di</b>    | <b>Pozzuoli</b>                      |
| <b>Via</b>       | <b>Preti Mattia</b>                  |
| <b>Piazza</b>    | <b>Principe Umberto</b>              |
| <b>Vico</b>      | <b>Provinciale San Gennaro</b>       |
| <b>Piazza</b>    | <b>Ricciardi Nicola</b>              |
| <b>Piazza</b>    | <b>Rimini</b>                        |
| <b>Via</b>       | <b>Riviera di Chiaia</b>             |
| <b>Piazzetta</b> | <b>Rodinò</b>                        |
| <b>Piazza</b>    | <b>Rosaroll Cesare</b>               |
| <b>Via</b>       | <b>Rossini</b>                       |
| <b>Via</b>       | <b>Russo Ferdinando</b>              |
| <b>Via</b>       | <b>Salita Scudillo</b>               |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Piazza</b>    | <b>Sannazaro</b>                        |
| <b>Via</b>       | <b>Sannazaro</b>                        |
| <b>Via</b>       | <b>San Biagio dei Librai</b>            |
| <b>Via</b>       | <b>San Carlo</b>                        |
| <b>Vico</b>      | <b>San Domenico</b>                     |
| <b>Via</b>       | <b>San Domenico</b>                     |
| <b>Piazza</b>    | <b>San Domenico Maggiore</b>            |
| <b>Via</b>       | <b>San Giacomo</b>                      |
| <b>Via</b>       | <b>San Giovanni Maggiore Pignatelli</b> |
| <b>Rampe</b>     | <b>San Giovanni Maggiore</b>            |
| <b>Piazza</b>    | <b>San Luigi</b>                        |
| <b>Largo</b>     | <b>San Martino</b>                      |
| <b>Via</b>       | <b>San Pasquale a Chiaia</b>            |
| <b>Piazza</b>    | <b>San Pasquale a Chiaia</b>            |
| <b>Via</b>       | <b>San Pietro a Majella</b>             |
| <b>Via</b>       | <b>San Sebastiano</b>                   |
| <b>Via</b>       | <b>San Sepolcro</b>                     |
| <b>Vico</b>      | <b>Sant' Aniello a Caponapoli</b>       |
| <b>Via</b>       | <b>Sant' Anna dei Lombardi</b>          |
| <b>Piazzetta</b> | <b>Sant' Anna di Palazzo</b>            |
| <b>Salita</b>    | <b>Sant' Anna di Palazzo</b>            |
| <b>Via</b>       | <b>Sant' Antonio Abate</b>              |
| <b>Via</b>       | <b>Santa Chiara</b>                     |
| <b>Via</b>       | <b>Santa Croce</b>                      |
| <b>Via</b>       | <b>San Francesco di Paola</b>           |
| <b>Via</b>       | <b>Santa Lucia</b>                      |
| <b>Vico</b>      | <b>Santa Maria a Cappella Vecchia</b>   |
| <b>Via</b>       | <b>Santa Maria delle Grazie</b>         |
| <b>Via</b>       | <b>Santa Maria di Costantinopoli</b>    |
| <b>Piazza</b>    | <b>Santa Maria La Nova</b>              |
| <b>Via</b>       | <b>Santa Teresa a Chiaia</b>            |
| <b>Vico</b>      | <b>Satriano</b>                         |
| <b>Via</b>       | <b>Schilizzi Matteo</b>                 |
| <b>Via</b>       | <b>Sedile di Porto</b>                  |
| <b>Vico</b>      | <b>Sergente Maggiore</b>                |
| <b>Via</b>       | <b>Simonelli</b>                        |
| <b>Via</b>       | <b>Spadari</b>                          |

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Corso</b>      | <b>Spaventa Silvio</b>                    |
| <b>Via</b>        | <b>Speranzella</b>                        |
| <b>Piazzale</b>   | <b>Tecchio</b>                            |
| <b>Via</b>        | <b>Terracina</b>                          |
| <b>Vico</b>       | <b>Teatro Nuovo</b>                       |
| <b>Via</b>        | <b>Tito Angelino</b>                      |
| <b>Vico</b>       | <b>Torino</b>                             |
| <b>Largo</b>      | <b>Torraca</b>                            |
| <b>Via</b>        | <b>Traccia</b>                            |
| <b>Vico</b>       | <b>Tre Re a Toledo</b>                    |
| <b>Vico</b>       | <b>Tre Regine</b>                         |
| <b>Vico</b>       | <b>Trieste e Trento</b>                   |
| <b>Vico Lungo</b> | <b>Trinità degli Spagnoli</b>             |
| <b>Calata</b>     | <b>Trinità Maggiore</b>                   |
| <b>Via</b>        | <b>Umberto e traverse</b>                 |
| <b>Via</b>        | <b>Vasto a Capuana</b>                    |
| <b>Piazza</b>     | <b>Vanvitelli</b>                         |
| <b>Via</b>        | <b>Venezia</b>                            |
| <b>Piazza</b>     | <b>Venezia</b>                            |
| <b>Via</b>        | <b>Vergini</b>                            |
| <b>Via</b>        | <b>Vespucci</b>                           |
| <b>Via</b>        | <b>Vicaria Vecchia</b>                    |
| <b>Piazza</b>     | <b>Vicinale Abbandonata degli Astroni</b> |
| <b>Piazza</b>     | <b>Vittoria</b>                           |
| <b>Via</b>        | <b>Vittoria Colonna</b>                   |
| <b>Via</b>        | <b>Vittorio Emanuele III</b>              |

Le disposizioni sono applicate anche in aree ove presenti presidi sanitari, plessi scolastici, sedi universitarie e aree cimiteriali.